

COMUNE DI MORARO (Prov. GO)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Il Bilancio di Previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare alle missioni e ai programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e smi.. Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello di competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e del Fondo Pluriennale Vincolato;
5. Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo: i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili; i vincoli derivanti dai trasferimenti; i vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti; i vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili sul proprio sito internet, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del DLgs n. 267/2000;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le entrate

Nell'illustrare le entrate, si premette che sono considerati gli effetti dell' art. 1, comma 37 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) il quale ripropone per l'anno 2018 il blocco della pressione fiscale locale già previsto per il 2017 dalla Legge n. 232/2016.

Si ricorda che, come per lo scorso anno, la misura in questione non riguarda espressamente la tassa sui rifiuti TARI, stante l'obbligo di legge di copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana.

Il blocco in questione non consente né l'abolizione di regimi agevolativi né l'istituzione di nuovi prelievi tributari.

Le previsioni di entrata relative al triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

I trasferimenti regionali ordinari, pari a € 208.119,96 hanno subito un decremento pari a € 14.123,95 rispetto a quanto accertato nell'anno precedente.

Una voce fondamentale delle entrate di parte corrente è stata, per diversi anni, l'indennizzo riconosciuto da ISA - Isontina Ambiente - al Comune di Moraro per la presenza sul territorio comunale degli impianti di compostaggio e selezione, nel rispetto dell'art. 28 della L.R. 30/1987. L'importo, che negli anni è andato sensibilmente aumentando, era stimato per l'esercizio 2017 in euro 93.400,00. Quest'entrata ha permesso di erogare servizi di buon livello alla cittadinanza e di evitare l'aumento della pressione fiscale.

Con nota del 28 febbraio 2018, che fa seguito a precedenti colloqui telefonici, ISA comunica che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 34/2017, la società non ha più titolo a versare l'indennizzo.

Questa novità ha messo il Comune di Moraro nell'impossibilità di chiudere il bilancio in pareggio.

La regione, informata dall'amministrazione comunale delle difficoltà, ha comunicato al sindaco quanto segue:

- i gestori di impianti sono autorizzati a stipulare con i comuni che ospitano impianti di compostaggio una convenzione garantendo loro un indennizzo pari a 1, 27 al quintale;
- per l'esercizio 2018 la regione garantisce al Comune di Moraro un contributo straordinario di € 60.000,00;

In questo modo l'esercizio 2018 chiude senza la necessità di ridurre le spese. Per gli esercizi 2019 e 2020 è stato invece necessario ridurre in maniera drastica le spese previste nel bilancio corrente. Questo renderà difficile garantire una corretta gestione nel corso degli esercizi considerati.

Le spese

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Per gli esercizi 2019-2020 le spese sono state drasticamente ridotte a causa della minor entrata derivante dall'impianto di compostaggio (si veda quanto scritto in merito alle entrate).

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n.2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art.3 del Decreto Legislativo n.118/2011 così come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36%, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55%, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55%, nel 2017 è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno all'85% e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

La legge di Bilancio 2018 ha apportato alcuni aggiustamenti alla disciplina concernente il Fondo crediti di dubbia esigibilità rendendo più graduale l'impatto di tali crediti sui bilanci di previsione.

Il comma 882 riduce le percentuali delle quote di accantonamento dell'85% al 75% per l'esercizio 2018, dal 100% all'85% per l'anno 2019 e dal 100% al 95% nel 2020 fino ad arrivare al 100% dal 2021.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente al fine di individuare le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2012 al 2016. Per questo Ente vengono individuate le seguenti categorie di entrata:

- l'entrata riferita alla Tassa Rifiuti. In considerazione del fatto che la Tassa rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione delle TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012, e che quindi queste risorse risultano del tutto assimilabili da un punto di vista contabile, si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il fondo.
- L'entrata riferita a rimborso pasti a domicilio
- Fitti da fabbricati
- Proventi da impianti sportivi

Le altre entrate risultano regolarmente incassate nell'anno di competenza o al massimo nell'esercizio successivo e non vengono quindi prese in considerazione.

L'Ente ha, inoltre, optato per la modalità di calcolo A (media semplice) e lo stanziamento in spesa del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" nel bilancio 2018-2020 è stato formulato applicando le percentuali di accantonamento minimo.

L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità è stato pertanto determinato in: € 26.151,08 per l'anno 2018, € 29.637,89 per l'anno 2019 ed € 33.124,70 per l'anno 2020. Il relativo stanziamento è stato correttamente contabilizzato alla missione 20 fondi e accantonamenti - programma 02 fondo crediti di dubbia esigibilità, titolo I spese correnti.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza previsto dal comma 1 dell'art.166 del TUEL non può essere inferiore allo 0,30% e superiore al 2% del totale delle spese correnti (Titolo I).

Nel Bilancio di Previsione è stato iscritto un fondo pari a:

€ 4.000,00 pari al 0,5626% delle spese correnti per l'anno 2018

€ 2.000,00 pari al 0,3216% delle spese correnti per l'anno 2019

€ 2.000,00 pari al 0,3226% delle spese correnti per l'anno 2020

Oltre al Fondo di Riserva classico è previsto anche per il 2018, un nuovo fondo che si va a sommare al precedente ovvero il "Fondo di Riserva di Cassa", quest'ultimo deve essere calcolato sulla base degli stanziamenti di cassa. L'obbligo di stanziare un fondo di riserva di cassa è previsto dal comma 2-quater dell'art.166 del TUEL, che ne quantifica anche la dimensione minima, fissata allo 0,2 per cento delle spese finali (ossia quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato) mentre non è previsto un tetto massimo. Il fondo nasce con l'intento di supportare l'ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa.

Nel bilancio di previsione è stato, quindi, iscritto l'importo di € 4.000,00 pari allo 0,4651 % delle spese finali.

Fondo rinnovi contrattuali

Nell'esercizio 2017 è stato istituito il Fondo per rinnovi contrattuali. Nel triennio 2018/2020 è stata accantonata per ciascun anno una somma pari a Euro 4.000,00;

Fondo pluriennale vincolato

Con riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. La normativa estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

In fase di predisposizione del Bilancio di previsione 2018-2020 è stato quantificato in entrata un Fondo Pluriennale Vincolato pari a Euro 27.496,82 destinato per Euro 2.303,22 al finanziamento di spese correnti e per Euro 25.193,60 al finanziamento di spese in conto capitale. I fondi sono stati costituiti con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 72 del 30 dicembre 2017.

Gli stanziamenti del FPV di parte corrente riguardano la quota di premialità del salario accessorio soggetta ad apposita successiva valutazione.

Gli stanziamenti del FPV di parte capitale riguardano lavori di rifacimento marciapiedi per i quali l'ufficio tecnico ha provveduto ad aggiornare il cronoprogramma, dando atto che l'avvio della procedura di scelta del contraente è avvenuta nell'esercizio 2017 e che l'obbligazione giuridica verrà perfezionata nel corso dell'esercizio 2018;

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali. Gli accantonamenti saranno eventualmente determinati in sede di approvazione del conto consuntivo 2017.

Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017

Il risultato di amministrazione, presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno e il pareggio di bilancio.

Si riporta di seguito il prospetto della composizione del presunto avanzo di amministrazione anno 2017:

€ 15.423,45 parte accantonata per fondo crediti dubbia esigibilità;

€ 4.014,00 altri accantonamenti;

€ 42.208,06 parte vincolata

€ 200.572,79 parte disponibile

Attualmente nel Bilancio di Previsione 2018 non è previsto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, prevede che la stessa *"può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi o degli eventi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Elenco degli interventi programmati per spese in conto capitale finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Per il triennio 2018-2020 non è previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare spese in conto capitale.

Per l'esercizio 2018 sono previsti i seguenti interventi:

- lavori di rifacimento marciapiedi di via Cristinizza per € 25.193,60. L'opera è stata finanziata con avanzo nell'esercizio 2017 e portata all'esercizio 2018 mediante FPV;
- conclusione lavori area festeggiamenti per € 2.752,40, finanziata dal Fondo ordinario per investimenti garantito dalla regione per l'esercizio 2018;
- lavori di sistemazione marciapiedi, viabilità e abbattimento barriere architettoniche nel centro urbano per Euro 144.200,00. La Regione, con decreto n. 10128/TERINF del 14/12/2017 del Servizio edilizia regionale, ha comunicato la concessione di un contributo di Euro 109.940,00. L'ente intende finanziare la spesa residua con avanzo di amministrazione. Si provvederà all'inserimento della spesa in bilancio dopo l'approvazione del consuntivo 2017 e la determinazione dell'avanzo di amministrazione.

Per l'esercizio 2019 è previsto un intervento di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e rifacimento marciapiedi di via Sabotino e via Zorutti per complessivi Euro 300.000,00.

Per l'esercizio 2020 è previsto un intervento di lavori per rifacimento marciapiedi in via Ciso Tuni per € 200.000,00.

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata
Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Il Comune di Moraro detiene le seguenti partecipazioni societarie di maggioranza relativa, connesse all'erogazione di Servizi Pubblici Locali indispensabili:

SOCIETA'	QUOTA PARTECIPAZIONE	SERVIZIO
IRISACQUA Srl.	0,55 %	Servizio idrico integrato
IS.A Isontina Ambiente Srl.	0,55 %	Servizio di Igiene Ambientale
IRIS – Isontina reti integrate e servizi Spa.	0,55 % - <i>in liquidazione dal 30/01/2015</i>	Reti integrate e servizi

Con deliberazione n. 32 del 19 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha preso atto della attribuzione delle quote di partecipazione in APT – Azienda Provinciale Trasporti Spa, già dell'Ente Provincia di Gorizia, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 20/2018 e accettato a titolo gratuito n. 28 azioni per un valore nominale di € 516,46 cadauna, per un totale di valore nominale di € 14.461,00 corrispondente allo 0,2805% del capitale sociale in APT Spa.

Con deliberazione n. 33 del 19 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha inoltre preso atto della attribuzione delle quote di partecipazione in SAF – Autoservizi FVG Spa, già dell'Ente Provincia di Gorizia, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20/2018 e accettato a titolo gratuito n. 835 azioni dal valore nominale di € 1,00 cadauna, per un totale di valore nominale di € 835,00 corrispondente allo 0,01% del capitale sociale in SAF Spa.

Sono in atto le procedure per perfezionare l'acquisizione delle quote di cui trattasi.

